DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2024, non più in vigore dal 11 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-procedure-per-il-riconoscimento/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-9-dicembre-2024-n-187/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it